Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 32/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/447 nei confronti di
Nicolini Filippo - id FSI 132333
A.D. Scacchi e dama Faenza - id FSI 5029

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 9.11.2025 -ore 19:30 l'AN Silvia Gardini, Arbitro principale del torneo "3° Torneo internazionale Castel del Rio", svoltosi a Castel del Rio (BO) con inizio il 7.11.2025 e fine il 9.11.2025, segnalò che: "*Durante tutto il torneo al giocatore era stato chiesto più volte sia da me che dalla mia collaboratrice di abbassare il tono della voce e di cercare di non disturbare, sia in momenti in cui aveva finito la propria partita, sia in momenti in cui era in piedi a girare per la sala mentre stava ancora giocando. Verso la fine dell'ultimo turno, quando in sala era in corso una sola partita, i giocatori Karakaci Ndricim e Nicolini Filippo, che avevano quindi finito le loro partite, si erano seduti in un angolo e stavano parlando fra loro con un volume di voce ben udibile a chiunque e disturbante l'intenso momento di zeitnot di un finale di partita. L'arbitro collaboratore si è avvicinato ai due e ha fatto "Ssshh" indicando loro che stavano disturbando. Karakaci si è scusato e si è diretto fuori dalla sala, Nicolini invece si è lamentato a voce alta e con un tono molto aggressivo perché secondo lui non stava disturbando nessuno, rivolgendosi alla collega con ampi gesti delle braccia e sbraitando cose tipo avete esagerato adesso basta, per poi dirigersi anch'esso fuori. Sono quindi uscita per chiarire la situazione e gli ho detto: "Nicolini lei ha risposto molto male alla mia collega e non ha avuto un comportamento educato, ha tempo fino alla fine del turno per andare a chiederle scusa". La sua risposta è stata: "Ma figurati se io chiedo scusa a qualcuno, siete voi che avete esagerato nell'applicazione delle regole FSI". Io ho semplicemente risposto che lui come tutti era tenuto a rispettare le regole e a non disturbare e a comportarsi in maniera educata e che se non avesse chiesto scusa alla collega avrei dovuto considerare eventuali conseguenze per il suo comportamento. Lui in tutta tranquillità ha risposto "Fai quel che ti pare non mi interessa". Ho ritenuto la considerazione sull'applicazione delle regole più grave di tutto il comportamento del giocatore, perché se è vero che è stato maleducato, la consapevolezza di esserlo stato e di ritenere che la Federazione non debba tenere in considerazione chi viola il codice di comportamento nei tornei è puro sprezzo per la Federazione stessa. Assoluta anche la mancanza di fair play nei confronti di chi ancora stava giocando e che quindi meritava rispetto da parte di chiunque avesse già finito il proprio torneo. Rispetto arrivato da tutte le persone presenti tranne che da Nicolini.*".

Instaurato d'ufficio dinanzi il Giudice Sportivo Nazionale in data 14.11.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/447, con decreto 27.11.2025 fu disposta la comunicazione all'interessato Sig. Filippo Nicolini e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 R.G.D., all'A.D. Scacchi e dama Faenza, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 9.12.2025 e che nel termine perentorio del 4.12.2025 avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto in data 27.11.2025 a norma dell'art. 6.2 R.G.D., gli interessati non hanno fornito alcuna produzione documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Nicolini Filippo

Il Sig. Filippo Nicolini ha contravvenuto le disposizioni dell'art. 35 R.G.D. che così recita:
"*1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.*
2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.
3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione.".

Parimenti, è a dirsi quanto all'art. 11.1 del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi per cui "*I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi.*".

La conclusione muove dagli elementi di fatto esposti nella segnalazione arbitrale che, benchè non abbia fede privilegiata, assume pur sempre una rilevante valenza probatoria, in quanto proveniente da un soggetto, l'Ufficiale di gara che "*è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche*" (per dirla con Cass., Sez. Un. 9.1.2019 n.328).

La responsabilità del Nicolini per le succitate violazioni si fonda sul suo comportamento e sulle espressioni verbali rivolte dallo stesso ad entrambi gli Arbitri.

Disdicevole, infatti, si appalesa la circostanza che il "*Nicolini invece si è lamentato a voce alta e con un tono molto aggressivo perché secondo lui non stava disturbando nessuno, rivolgendosi alla collega con ampi gesti delle braccia…*" e, tanto, pur successivamente al fatto che "*durante tutto il torneo al giocatore era stato chiesto più volte sia da me che dalla mia collaboratrice di abbassare i l tono della voce e di cercare di non disturbare, sia in momenti in cui aveva finito la propria partita, sia in momenti in cui era in piedi a girare per la sala mentre stava ancora giocando*".

Trattasi, all'evidenza, di una condotta contraria al decoro e alla correttezza sportiva che si impone a tutti i partecipanti agli eventi sportivi e non della Federazione, la cui immagine pubblica è risultata così compromessa da un giocatore che si è spinto fino ad una plateale contestazione dell'operato della compagine arbitrale al cospetto di tutti i presenti alla manifestazione con, altresì, contestuale disturbo al regolare svolgimento di una partita ancora in corso in una fase, peraltro, piuttosto delicata del finale dell'incontro.

Tale condotta che ha portato discredito al gioco degli scacchi si coniuga, del resto, alle espressioni verbali dirette dapprima alla collaboratrice dell'Arbitro principale, nei cui confronti il giocatore si era rivolto "*con ampi gesti delle braccia e sbraitando cose tipo avete esagerato adesso basta*" e successivamente allo stesso Arbitro principale, avendole profferito le frasi "*ma figurati se io chiedo scusa a qualcuno, siete voi che avete esagerato nell'applicazione delle regole FSI*" e "*fai quel che ti pare non mi interessa*".

Espressioni di certo sconvenienti non soltanto nella loro forma, ma anche nel loro contenuto.

Infatti, se da un canto, indirizzando a voce alta le sue rimostranze all'Arbitro collaboratrice ed adoperando il pronome di seconda persona singolare verso l'Arbitro principale, il giocatore non ha

mostrato formale riguardo e rispetto ad entrambe le più giovani Ufficiali di gara nell'esercizio delle loro funzioni, d'altro canto va stigmatizzata la circostanza che lo stesso giocatore ha manifestato espressamente il proprio disinteresse al rispetto delle regole che informano l'assetto regolamentare della Federazione.

Disinteresse vieppiù manifestato dall'omessa produzione nel presente giudizio di una propria memoria difensiva.

Orbene, condividendo questo Giudice anche il rilievo contenuto nella segnalazione arbitrale circa la "*assoluta mancanza di fair play nei confronti di chi stava giocando*", per quanto suesposto si configura una particolare gravità dell'illecito commesso dal Sig. Nicolini.

Pertanto, a norma dei combinati disposti dell'art. 35, co. 3, dell'art. 34, co. 5, nella parte in cui prevede "*la sanzione della sospensione da uno a sei mesi*", e dell'art. 29, co. 1, va comminata la sanzione della sospensione per la durata di due mesi, in precipuo riguardo alla circostanza che il giocatore si è, comunque, spontaneamente allontanato dall'area di gioco dopo essere stato richiamato dall'Arbitro, nonché alla mancanza di precedenti disciplinari.

- Quanto alla società affiliata A.D. Scacchi e dama Faenza

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"*Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.*".

Nel caso di specie, in tale responsabilità oggettiva è incorsa la A.D. Scacchi e dama Faenza, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Filippo Nicolini è tesserato.

Senonché, a carico di detta società è esclusa ogni sanzione, in quanto a norma dell'art. 35, co. 3 R.G.D. i fatti addebitati al tesserato non sono stati dallo stesso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

1) dichiara Nicolini Filippo - id FSI n. 132333 responsabile dei fatti contestati;

2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della sospensione per la durata di mesi 2 (due) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;

3) dichiara la A.D. Scacchi e dama Faenza - id FSI n. 5029, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti addebitati al tesserato Nicolini Filippo;

4) per effetto dell'art. 35, co. 3 R.G.D., non irroga alla medesima società alcuna sanzione.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 9 dicembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente

Avv. Michele Leone

Firmato digitalmente da
MICHELE LEONE
Luogo: Bari
Data: 2025.12.09
20:41:41 +01'00'